

Cass. civ. [ord.], sez. I, 11-06-2018, n. 15158.

FATTO E DIRITTO

RITENUTO CHE:

La De. Co. Associati, nella persona dell'ing. De. Co. Se. , (di seguito De. Co.) aveva convenuto in giudizio la Arechi Costruzioni SPA - già Marina di Arechi SPA - (di seguito Arechi) deducendo di avere ricevuto nel 2003 dalla predetta società l'incarico di redigere il "progetto preliminare" per la realizzazione del porto turistico nella città di (OMISSIS) e di avere portato a compimento l'incarico.

La De. Co. , dopo avere evidenziato che il progetto definitivo era stato elaborato dall'architetto Ca. Sa. , di era doluta del fatto che sulla stampa, nei siti web ed in occasione di manifestazioni nautiche il progetto fosse stato attribuito in toto all'architetto catalano, pretermettendo la propria paternità del progetto preliminare, e chiedeva di essere tutelata ai sensi della normativa sul diritto d'autore: in particolare, sosteneva il carattere creativo ed innovativo dell'opera dell'ingegno realizzata, lamentava la violazione del diritto di proprietà intellettuale, la lesione della professionalità e lo sviamento di potenziale clientela; denunciava altresì il mancato rilascio da parte di Arechi delle certificazioni professionali del lavoro svolto dalla De. Co. ; chiedeva il risarcimento dei danni per perdita di chance, del danno alla professionalità e del danno all'immagine.

In primo grado la domanda veniva respinta con sentenza pubblicata il 25/02/2011.

Il Tribunale, pur riconoscendo come astrattamente tutelabile il progetto frutto di una elaborazione personale dell'autore osservava, con riferimento allo specifico episodio ascrivibile alla Arechi, che la pubblicizzazione del porto, in occasione del Salone nautico di Genova del 2008, mediante una brochure promozionale che menzionava esclusivamente l'apporto dell'architetto Ca. , trovava una giustificazione nella logica promozionale e mediatica e nella limitata tiratura della stessa.

La Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione, anche se con diversa motivazione.

Innanzitutto ha affermato che il progetto preliminare era stato completamente rielaborato ed inglobato nel progetto definitivo dell'architetto catalano, di guisa che il progetto preliminare conservava solo una valenza storica e la paternità dell'intera progettazione poteva essere attribuita a Ca. . Ha quindi statuito che, ad ogni modo, l'unico comportamento della Arechi meritevole di censura - e cioè l'aver impresso il progetto preliminare della De. Co. nella brochure e l'averlo esposto nello stand del Salone nautico di Genova nel 2008 senza indicarla come autrice - era condotta alla quale non si poteva ricondurre alcun effetto lesivo o fonte di danni, sia perché i predetti disegni erano stati già in precedenza esposti indicandone correttamente l'autrice, sia perché ciò era avvenuto anche con la successiva brochure, diffusa nel corso della (OMISSIS) nel febbraio 2009.

La De. Co. propone ricorso per cassazione su due motivi, corredati da memoria ex articolo 378 c.p.c.. La Arechi replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Primo motivo - Violazione o falsa applicazione degli articoli 2578 e 2577 c.c., della L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 20, comma 1, e articolo 22, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 93, comma 3, n. 1.

La ricorrente ribadisce il carattere creativo del progetto preliminare, in quanto dotato di originalità e di novità oggettiva, frutto di elaborazione personale dell'autrice, ed invoca la tutela del diritto al riconoscimento della paternità dell'opera.

A tal fine censura la statuizione della Corte di appello che nega la tutela, ritenendo legittima l'indicazione nella brochure del solo Ca. come progettista dell'intera opera, sulla considerazione che questi, con il progetto definitivo, aveva rielaborato interamente il progetto preliminare combinandolo con nuovi elementi architettonici frutto del proprio apporto creativo, di guisa che al progetto preliminare, ferma restando la paternità della De. Co. , andava riconosciuta una valenza meramente storica, essendo stata interamente sostituita ed inglobata nell'opera di Ca. .

Lamenta, infine, che sulla scorta di tale premessa non sia stato riconosciuto il pregiudizio patrimoniale subito e sostiene anche che la pronuncia sarebbe motivata contraddittoriamente o in modo apparente.

1.2. Osserva la Corte che la decisione impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: la prima - sulla quale la ricorrente si sofferma ampiamente - concerne la decisiva rilevanza attribuita alla rielaborazione del progetto definitivo ad opera di Ca. , tale da sostituire il progetto preliminare della De. Co. , e rendere l'opera progettuale legittimamente attribuibile al solo architetto catalano, di guisa che alcuna falsa attribuzione di paternità avrebbe potuto ravvisarsi nella condotta della Arechi; la seconda - sulla quale la ricorrente non svolge censure

adeguate - prende, invece, in esame la specifica condotta tenuta dall'Arechi in occasione del Salone Nautico del 2008 e, pur senza dichiararne formalmente l'illiceità in quanto la definisce "forse meritevole di censura" (fol. 10 della sent.), la valuta in fatto, pervenendo così alla conclusione che alla stessa non era possibile ricondurre alcun effetto lesivo o fonte di danni, sulla considerazione che i disegni erano stati pubblicati e pubblicizzati con il chiaro nome dell'autrice, sia prima dell'episodio contestato che successivamente, nel febbraio 2009, in occasione del (OMISSIS), e che in tal modo si era rimediato all'omissione.

1.3. Con riferimento alla seconda ratio, la ricorrente si limita ad assumere assertivamente la sussistenza di un danno patrimoniale, sovrapponendo il profilo della illiceità della condotta - che analizza con quello, distinto, della lesività della condotta stessa e della produttività del danno - che trascura -, mancando di illustrare quali siano state le prove addotte a sostegno, idonee a contrastare le conclusioni che la Corte di appello ha fondato sulla occasionalità della condotta denunciata, a fronte del riconoscimento della paternità del progetto preliminare da parte della Arechi, sia in epoca antecedente che successiva all'episodio in contestazione.

Inoltre, in maniera del tutto assertiva e priva di specificità, introduce una inammissibile denuncia per vizio di motivazione e/o nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.4. La censura, centrata sostanzialmente sulla prima ratio, risulta pertanto inidonea ad inficiare la sentenza impugnata sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, e l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre perché, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017, n. 22753 del 03/11/2011).

1.5. Ciò impone la declaratoria di inammissibilità del motivo.

1.6. E tuttavia, osserva la Corte, che nel caso di specie sussistono tutte le condizioni chiarite dalla propria giurisprudenza per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 363 del codice di rito.

1.7. Infatti, "a norma dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 4, se (...) il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le Sezioni (...), dichiarata l'inammissibilità del ricorso, possono esercitare d'ufficio il potere discrezionale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non

influyente nella concreta vicenda processuale, serve tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili." (Sez. U, Sentenza n. 27187 del 2007). Infatti, anche "le sezioni semplici della Corte di cassazione, anche in sede camerale, possono enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., comma 3, su una questione ritenuta di particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimita'." (Sez. 2, Ordinanza n. 11185 del 2011).

1.8. Pertanto questo Collegio ritiene che abbia particolare rilievo scrutinare la questione della tutela del diritto al riconoscimento della paternita' dell'opera, ove si ravvisi il carattere creativo del progetto preliminare, in quanto dotato di originalita' e di novita' oggettiva, frutto di elaborazione personale dell'autore.

1.9. La L. n. 633 del 1941 (diritto di autore) tutela all'articolo 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, cosi' riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere) e, all'articolo 6, stabilisce che "Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e' costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

In questo contesto normativo il diritto dell'autore di rivendicare la paternita' e di opporsi modifiche dell'opera, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, sancito dall'articolo 20, comma 1 della legge cit., trova una particolare deroga in ragione della specificita' delle opere architettoniche per le quali e' previsto che l'autore non possa opporsi alle modificazioni che si rendano necessarie nel corso della realizzazione (articolo 20, comma 2, legge cit.): proprio tale espressa previsione implica che l'evoluzione progettuale funzionale alla realizzazione dell'opera architettonica (peraltro fisiologica, attesa la notoria esigenza di molteplici passaggi progettuali ed esecutivi) non possa pregiudicare il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera o di invocare la tutela del diritto di autore da parte del progettista, atteso il carattere creativo che connota il suo lavoro.

1.10. La specificita' della attivita' progettuale e' ben messa in luce dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 93, riferito alla materia dei lavori pubblici, che precisa come la progettazione si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, "preliminare", "definitiva" ed "esecutiva", ed illustra anche gli elementi distintivi tra i diversi progetti che, sia pure funzionalmente collegati, non costituiscono fasi o stadi di un unico progetto e conservano la loro autonomia.

1.11. Sulla scorta di questo quadro normativo, non puo' pertanto condividersi l'affermazione della Corte di appello secondo la quale, venendo sostituito il progetto preliminare da quello definitivo, non vi e' ragione di indicare a corredo della riproduzione del progetto preliminare il

nome dell'autore, mentre e' legittimo indicare quale progettista dell'intera opera il solo autore del progetto definitivo: invero, anche se il progetto preliminare viene - legittimamente, alla luce della normativa prima esaminata - rielaborato e inglobato nella progettazione definitiva, cio' non esclude il diritto di rivendicarne la paternita' e di richiederne la connessa tutela, ove il progetto preliminare abbia continuato comunque ad essere autonomamente utilizzato, anche a fini espositivi, senza l'indicazione della originale paternita'.

1.12. Va, pertanto, enunciato - ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., nell'interesse della legge - il seguente principio di diritto:

"In tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connota come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creativita' ed assistito da novita' ed originalita', anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi".

2.1. Secondo motivo - Omesso esame di un fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuato nella condotta tenuta da Arechi in occasione del Salone Nautico di Genova del 2011.

La ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia considerato che anche nel 2011 la Arechi aveva distribuito una brochure nella quale il progetto del porto di Salerno era pubblicizzato come frutto dell'attivita' creativa dell'arch. Ca. , senza menzionare lo studio De. Co. .

Lamenta altresì che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che le certificazioni dell'attivita' di progettazione richieste dalla De. Co. fossero state consegnate nella fase cautelare del giudizio, avente diverso oggetto.

2.2. Il motivo e' inammissibile su entrambi i profili.

2.3. Ed invero, in disparte dalla premessa che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva, va in via principale osservato che il ricorso, quanto al presente motivo, non risponde ai canoni di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in quanto le deduzioni formulate non sono assistite dalla esposizione chiara ed esauriente dei fatti di cui si lamenta l'omesso esame e da specificita' in merito al momento ed agli atti processuali con i quali i fatti, invocati a sostegno della prospettazione, sarebbero stati sottoposti al giudice di secondo grado, elementi necessari a valutarne la tempestiva introduzione del giudizio, oltre che la rilevanza e la decisivita' (Cass. n. 17049 del 2015; n. 1926 del 2015).

Non avendo la ricorrente assolto tale onere, in quanto - dalla lettura del ricorso - non e' dato cogliere questi elementi, la censura va dichiarata inammissibile.

3.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita' seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Si da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso ed enuncia il principio di diritto di cui in motivazione;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in euro 10.200,00, comprensivi di esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Da' atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2018